



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

SETTORE FISCALITA' LOCALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO



Isola Bella, Stresa (VB)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16.03.2016 dichiarata immediatamente esecutiva.

Entrata in vigore: 1° MAGGIO 2016 (rif.to articolo 10 comma 3 dello Statuto Comunale)

RELATA DI PUBBLICAZIONE:

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che il presente Regolamento viene pubblicato all' Albo Pretorio della Città di Stresa in data 17 marzo 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a tutto il 1 aprile 2016 – N.

_____ Reg. Pubblicazioni.

Stresa, 17 marzo 2016

IL MESSO COMUNALE

INDICE

| | | |
|----------------|---|---------------|
| <i>Art. 1</i> | <i>Istituzione contributo di sbarco</i> | <i>Pag. 3</i> |
| <i>Art. 2</i> | <i>Presupposto del contributo di sbarco</i> | <i>Pag. 3</i> |
| <i>Art. 3</i> | <i>Finalità del contributo</i> | <i>Pag. 3</i> |
| <i>Art. 4</i> | <i>Soggetti del contributo</i> | <i>Pag. 4</i> |
| <i>Art. 5</i> | <i>Esenzioni</i> | <i>Pag. 4</i> |
| <i>Art. 6</i> | <i>Responsabile del contributo</i> | <i>Pag. 5</i> |
| <i>Art. 7</i> | <i>Riscossione del contributo</i> | <i>Pag. 5</i> |
| <i>Art. 8</i> | <i>Soggetti abilitati alla riscossione</i> | <i>Pag. 6</i> |
| <i>Art. 9</i> | <i>Modalità di riscossione e riversamento</i> | <i>Pag. 6</i> |
| <i>Art. 10</i> | <i>Controlli ed accertamenti</i> | <i>Pag. 6</i> |
| <i>Art. 11</i> | <i>Sanzioni</i> | <i>Pag. 7</i> |
| <i>Art. 12</i> | <i>Riscossione coattiva</i> | <i>Pag. 7</i> |
| <i>Art. 13</i> | <i>Rimborsi</i> | <i>Pag. 7</i> |
| <i>Art. 14</i> | <i>Contenzioso</i> | <i>Pag. 8</i> |
| <i>Art. 15</i> | <i>Entrata in vigore</i> | <i>Pag. 8</i> |

Art. 1

Istituzione Contributo di sbarco

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n. 446 ed è volto a disciplinare l'applicazione del contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e s.m.i., in sostituzione dell'imposta di sbarco.
2. Il contributo di sbarco è dovuto presso le Isole Borromee.
3. Il contributo di sbarco è alternativo all'imposta di soggiorno limitatamente a coloro che soggiornano nelle strutture ricettive site in una delle "Isole Borromee".

Art. 2

Presupposto del contributo

1. Il presupposto impositivo del contributo di cui al comma 3-bis dell'art.4 del D. Lgs. n. 23 del 2011 e s.m.i. è lo sbarco presso le Isole Borromee.
2. Il contributo di sbarco si applica, fatte salve le eccezioni di cui in seguito, a tutti i passeggeri che sbarcano sul territorio delle "Isole Borromee", utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso le "Isole Borromee".

Art. 3

Finalità del contributo

1. Il gettito derivante dalla applicazione del contributo di sbarco è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle "Isole Borromee".
2. Gli specifici interventi saranno definiti annualmente in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione.

Art. 4

Soggetti del contributo

1. Il contributo di sbarco è corrisposto da ogni persona fisica che, per giungere alle Isole Borromee e precisamente “Isola Bella” - “Isola Superiore” - “Isola Madre” utilizzi vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati ed autorizzati ad effettuare collegamenti di trasporto verso le “Isole Borromee”.

Art. 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del contributo di sbarco:
 - a) i residenti del Comune,
 - b) i lavoratori pendolari delle Isole,
 - c) gli studenti pendolari delle Isole,
 - d) i soggetti non residenti e **proprietari di immobili a destinazione abitativa sulle Isole** che risultino in regola con il pagamento dell'imposta municipale propria al momento dell'applicazione del presente Regolamento, nonché i componenti del proprio nucleo familiare come autocertificato dal soggetto passivo dell'imposta municipale propria.
- 2 . Il soggetto passivo IMU (di cui al comma precedente - lett. d) ed i componenti del proprio nucleo familiare per il principio di continuità territoriale, sono in tutto parificati ai residenti; l'esenzione dal contributo di sbarco va confermata annualità per annualità.
3. Ai fini delle esenzioni di cui ai punti precedenti gli interessati dimostreranno il loro diritto esibendo:
 - a) per tutti i residenti del Comune il documento di identità;
 - b) per i lavoratori e gli studenti pendolari la tessera di abbonamento; in alternativa un tesserino rilasciato dall'ufficio fiscalità del Comune a seguito di presentazione di istanza corredata da attestazione del datore di lavoro o dalla frequenza scolastica rilasciata dall'istituto;
 - c) per i soggetti non residenti e **proprietari di immobili a destinazione abitativa sulle Isole** un tesserino rilasciato dall'ufficio fiscalità del Comune a seguito di presentazione di istanza corredata di autocertificazione dalla quale si evinca il numero dei componenti il proprio nucleo familiare nel

Comune di residenza e che deve coincidere con quanto dichiarato ai fini della tassa rifiuti, da un documento di identità e da una foto tessera di ciascun componente il nucleo familiare.

4. Sono altresì esenti:

- a) i minori fino al compimento del sesto anno di età;
- b) una guida turistica locale per ogni gruppo;
- c) un accompagnatore turistico per ogni gruppo.

Art. 6

Responsabile del contributo

1. La Compagnia di navigazione ed i soggetti abilitati ed autorizzati ad effettuare collegamenti di trasporto di persone verso le “Isole Borromee” sono responsabili del pagamento del contributo di sbarco, unitamente ai soggetti passivi del tributo, con diritto di rivalsa.
2. Il responsabile del contributo di sbarco nell’obbligazione del pagamento del tributo assume la veste di coobbligato solidale con il soggetto passivo.

Art. 7

Riscossione del contributo

1. In fase di prima attuazione, il contributo di sbarco decorre dalla data di approvazione del presente Regolamento; esso sarà riscosso dalle Compagnie di navigazione di trasporto pubblico di linea e dai soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, unitamente al prezzo del biglietto.
2. La Compagnia di navigazione di trasporto pubblico di linea rilascerà apposita quietanza, anche tramite la semplice indicazione nel biglietto, pure a mezzo timbro, dell’avvenuta riscossione del contributo di sbarco.
3. Gli altri soggetti previsti dall’art. 4 del presente regolamento rilasceranno una ricevuta di pagamento riportante le seguenti indicazioni: numero di persone sbarcate, punto (isola) di sbarco, importo completo del contributo riscosso, data e timbro dell’azienda.
4. Il contributo di sbarco è determinato, in sede di prima attuazione, nella misura di euro **0,50** per ogni singolo passeggero e per ogni Isola.
5. A regime esso sarà annualmente determinato con Delibera di Giunta che fisserà la relativa tariffa.
6. In assenza di nuove deliberazioni valgono quelle relative all’annualità precedente.

Art. 8

Soggetti abilitati alla riscossione

1. I soggetti responsabili della riscossione del contributo di sbarco sono le Compagnie di navigazione di trasporto pubblico di linea ed i soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che verseranno al Comune gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n. 44/2012 e dal presente Regolamento.
2. Le somme da versare inferiori a € 50,00 potranno essere sommate al versamento successivo dandone debita informazione nella comunicazione di cui al successivo articolo.

Art. 9

Modalità di riscossione e riversamento.

1. I soggetti responsabili della riscossione del contributo di sbarco, hanno l'obbligo di comunicare mensilmente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, al Comune Stresa – Ufficio Fiscalità - il numero dei passeggeri che hanno pagato il contributo e il numero dei passeggeri esenti o per i quali è stata applicata la riduzione, secondo un modulo fornito dal Comune.
2. I soggetti responsabili della riscossione del contributo di sbarco provvedono ad effettuare bimestralmente ed entro quindici giorni del mese successivo il bimestre, il versamento del riscosso del contributo di sbarco.
3. Il versamento dovrà essere effettuato, con l'indicazione della causale, in una delle seguenti modalità:
 - a. mediante bonifico bancario sul c/c di Tesoreria del Comune;
 - b. mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale.
4. La dichiarazione e comunicazione del versamento potrà essere trasmessa al Comune per via telematica e/o consegnata direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune.

Art. 10

Controlli ed accertamenti

1. Il Comune effettua gli opportuni controlli sull'applicazione e sul versamento del contributo di sbarco nonché sulla presentazione delle dichiarazioni.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione da parte dei soggetti responsabili della riscossione del contributo di sbarco. Essi sono tenuti a rilasciare copia da mostrare, i documenti ed i versamenti effettuati.

3. Ai fini dell'attività di accertamento e verifica del contributo di sbarco si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi da 158 a 170 della legge 27/12/2006 n. 296.

4. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza dell'art. 7 sono demandate alla Polizia Locale ed agli ufficiali e agenti di Polizia di cui all'art. 13 della Legge 689/1981.

Art. 11

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione e per la presentazione di dichiarazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del gettito del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.13 del D. Lgs. 18/12/1997 n. 471 e s.m.i.

4. Sulle somme dovute per contributo si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate a titolo di contributo, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 13

Rimborsi

1. Nei casi di versamento del contributo di sbarco in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato dai soggetti responsabili della riscossione del contributo mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso da effettuare alla scadenza successiva.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.
4. Non si procede al rimborso del contributo di sbarco per importi pari o inferiori ad € 12,00.

Art. 14

Contenzioso

1. Le controversie concernenti il contributo di sbarco appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, come disposto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento approvato con deliberazione consiliare dichiarata immediatamente esecutiva, entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua pubblicazione per 15 giorni all' Albo Pretorio del Comune, ai sensi del 3° comma dell'articolo 10 dello Statuto Comunale.
2. Il medesimo regolamento è, altresì, pubblicato, per esteso, dal Comune sul proprio sito informatico.
3. Il regolamento viene trasmesso telematicamente al Ministero mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale.